



**OGGETTO: Misure temporanee preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 "Coronavirus" nei parchi, giardini e aree verdi comunali. Proroga ordinanza 4 giugno 2020 PG 119892 sino al 22 giugno 2020**

### **IL SINDACO**

Premesso che con propria, precedente ordinanza, PG 119892 del 04 giugno 2020, ha disposto la fruizione dei parchi territoriali "Parco delle Colline" (tra cui Monte Maddalena, Collina di S. Anna, ciclabile del Mella) e "Parco delle Cave" e l'apertura di tutti i parchi cittadini con orario limitato dalle ore 7.00 alle ore 20.00 nonché l'apertura delle aree cani in essi ricomprese, ma con divieto di utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, delle aree attrezzate per attività motoria nonché delle piastre sportive presenti nelle suddette aree fino a nuova e diversa disposizione, salvo alcune aree attrezzate ove potrà essere garantita un'approfondita pulizia giornaliera delle aree e delle attrezzature consentendone a titolo sperimentale l'uso previa informativa localizzata;

Visto l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 in cui, al comma 8, è tuttora contemplato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in cui, al comma 9, è prevista la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 11 giugno 2020 che consente:

- l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1 comma 8 del DL 16 maggio 2020 n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- l'accesso ai minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

Viste le linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del citato D.P.C.M. che prevedono la pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo, al fine di consentirne l'uso;

Visto l'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, che:

- alla lett. d) consente l'attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n 566 del 12.06.2020, e in particolare l'art.1 punto 1.1, in cui è stabilito l'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, salve le eccezioni di cui al comma 2, contestualmente a una puntuale disinfezione delle mani e in cui è ribadito che in ogni attività sociale esterna debba comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'art.1 punto 1.2 che definisce le attività soggette al rispetto delle misure di cui all'allegato 1;



COMUNE DI  
BRESCIA

Visto inoltre l'allegato 1 alla citata Ordinanza, in cui sono definite le misure per le aree giochi per bambini e ove è confermata la necessità di pulizia delle aree e delle attrezzature, con frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo, al fine di consentirne l'uso;

Tenuto conto che il Comune ha attivato nei giorni scorsi un servizio sperimentale di pulizia di 6 aree ludiche e sta predisponendo un piano per la adeguata pulizia delle restanti aree per il gioco dei bambini presenti nei parchi pubblici, secondo un percorso graduale di riapertura completa;

Ritenuto:

- di disporre, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la proroga dell'ordinanza del 4 giugno 2020 PG 119892 dal giorno 16 giugno sino al 22 giugno 2020 compreso;
- di vietare l'utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, salvo quelle ove potrà essere garantita un'adeguata pulizia delle stesse;
- di vietare l'utilizzo delle piastre sportive (calcio, basket, pallavolo, calcetto, skateboard e bocce) presenti nei parchi fino a nuova e diversa disposizione;
- di continuare a contingentare l'accesso alle aree per lo sgambamento dei cani;
- di ripristinare l'orario ordinario estivo di apertura e chiusura dei parchi;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## ORDINA

**a decorrere dal 16 giugno e fino al 22 giugno compreso il rispetto delle seguenti disposizioni:**

- **E' consentita la fruizione di tutti i parchi territoriali: Parco delle Colline (tra cui Monte Maddalena, Collina di S. Anna, ciclabile del Mella), Parco delle Cave;**
- **È consentita altresì l'apertura di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, sia quelli dotati di servizio di chiusura con recinzioni e cancelli, sia quelli aperti, ripristinando l'ordinario orario estivo;**
- **Permane il divieto d'uso delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, salvo quelle oggetto di pulizia delle stesse presenti nei seguenti parchi: Torri Gemelle (via Spalti San Marco), Ducos 1 (Viale Piave), Ducos 2 (Via Lonati), Castelli (Via Castelli) Delle Stagioni (Via Collebeato) e Giffoni (trav. XII e IV Vill. Sereno). Seguirà un piano di adeguata pulizia con un percorso graduale di riapertura completa di tutte le restanti;**
- **Permane il divieto d'uso di tutte le aree attrezzate per l'attività motoria delle piastre sportive (calcio, basket, pallavolo, calcetto, skateboard e bocce) fino a nuova e diversa disposizione;**
- **E' consentita la fruizione di tutte le aree cani presenti nel territorio cittadino nel pieno rispetto del numero massimo di persone indicato nell'Allegato I;**
- **E' consentita la fruizione dei parchi evitando ogni forma di assembramento, nel rispetto della distanza e con l'obbligo dell'uso di mascherine così come previste dalle disposizioni nazionali e regionali.**



## **DISPONE**

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed al Settore Polizia Locale del Comune di Brescia

## **DA' MANDATO**

Al Settore Tutela ambientale e protezione civile del Comune di predisporre piano di pulizia graduale delle attrezzature ludiche per i bambini per i Parchi individuati;

Alle Forze di Polizia e agli altri soggetti autorizzati e riconoscibili, di attivare ogni controllo utile al pieno rispetto della presente Ordinanza, nonché all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti;

Al Settore Polizia Locale di affiggere idonei avvisi in corrispondenza degli accessi ai parchi, delle aree ludiche e delle aree cani per informare la popolazione sulle aree chiuse ed aperte.

## **AVVISA**

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa

Brescia, 15 giugno 2020

Il Sindaco

Emilio Delbono

*(firmato digitalmente)*

Il Responsabile del procedimento  
Responsabile del Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico  
Dott. Agr. Graziano Lazzaroni

**Allegato I all'Ordinanza**  
**Apertura aree cani - Numero massimo di fruitori in contemporanea**

	<i>Area Cani</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Numero massimo di fruitori dell'area cani in contemporanea (*)</i>
1	Parco ZORAT	Via Lottieri	2
2	Parco PERTINI	Via Ardeatine	3
3	Parco via Vannucci	Via Vannucci-Maggia	3
4	Parco PESCHETO	Via Corsica	4
5	Parco NASSIRYA	Via Trivellini	3
6	Parco LA VECCHIA	Via del Sebino	2
7	Parco SAM QUILLERI (Campo Marte)	Via Foscolo	4
8	Parco CASTELLI	Via Castelli	5
9	Parco DUCOS 2	Via Lonati/Via Marziale Ducos	4
10	Parco BIAGI	Via Monte Baldo	2
11	Parco RAGNOLI	Via Sabbioneta	3
12	Parco TIRANDI	Via Tirandi	4
13	Parco REGGIO	Casazza/Via Gadola	3
14	Parco TORRI GEMELLE	Via Spalto S. Marco/via XXV Aprile	2
15	Parco S. ANTONINO	Via Marconi	3
16	Parco DORDONI	Via Repubblica Argentina	2
17	Parco CROCE ROSSA	Via Nikolajewka/Via Montini	7
18	Parco LUCIO BATTISTI	Via Signorini	4
19	Parco IMPASTATO	Via Zappa/S.Polo	4
20	Parco FRUGONI	Via Caduti del Lavoro	4
21	Parco LOCATELLI	Via Palazzoli	3
22	Parco CADUTA MURO DI BERLINO	Via Longure	3
23	Area verde Vill. BADIA	Via Ottava	4
24	Parco GIFFONI	Trav. IV - Vill. Sereno	3
25	Parco JOHN LENNON	Via della Trisia	3
26	Parco VENTO MASCHEDA	Caionvico	3
27	Area verde FOLZANO	Via Case Sparse	4



28	Parco ZIZIOLA	Via Botta	3
29	Parco MANZONI	Via Aldo Moro/ Via Cefalonia	5
30	Parco URBINATI	Via Corridoni	3
31	Parco delle STAGIONI (area verde adiacente parcheggio)	Via Collebeato	1 (area cani piccola taglia) 2 (area cani di taglia medio/grande)
32	Area verde TIZIANO	Via Tiziano	3
33	Area verde ROBUSTI	Via Robusti	4
34	Area verde CHIESANUOVA	Via Savona	4
35	Parco BASAGLIA (senza recinzione)	Via Berardo Maggi	7
36	Parco TOMASONI	Via XI – Vill. Sereno	3
37	Area verde METASTASIO	Via Metastasio	4
38	Parco AVIS	Via Seriola Vescovada - Buffalora	4
39	Area verde TURATI	Via Turati	4
40	Area verde LUPI DI TOSCANA	Via Lupi di Toscana	2
41	Giardini SPALTO S.MARCO	Via XXV Aprile	3
42	Parco CASOTTI	Via Casotti/ via Lapidario	5
43	Giardini BETTINZOLI	Via Sardegna/ Via Nisida / Via privata De Vitalis	3
44	Area verde VENTURI	Via Venturi - Fornaci	4

(\*) In caso di attesa di più persone, ciascun possessore di cane non potrà sostare entro l'area cani per più di 15 minuti.